

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-816	del 06/12/2012
Oggetto	Direzione Tecnica. Area Monitoraggio e Reporting Ambientale. Affidamento diretto in economia alla ditta STS Italia s.r.l. di Opera (MI) della fornitura di 3 strumenti per la misura automatica della piezometria, temperatura e conducibilità delle acque. Importo complessivo Euro 9.982,50 IVA inclusa - CUP J39H12000510002 – CIG N. Z62076F743.	
Proposta	n. PDTD-2012-812 del 04/12/2012	
Struttura adottante	Area Monitoraggio E Reporting Ambientale	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Direzione Tecnica Area Monitoraggio e Reporting Ambientale	
Dirigente proponente	Zinoni Franco	
Responsabile del procedimento	Ferri Donatella	

Questo giorno 06 (sei) dicembre 2012 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Responsabile dell'Area Monitoraggio e Reporting Ambientale, Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Area Monitoraggio e Reporting Ambientale. Affidamento diretto in economia alla ditta STS Italia s.r.l. di Opera (MI) della fornitura di 3 strumenti per la misura automatica della piezometria, temperatura e conducibilità delle acque. Importo complessivo Euro 9.982,50 IVA inclusa - CUP J39H12000510002 – CIG N. Z62076F743.

VISTI:

- la D.D.G. n. 85 del 22/12/2011. Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2012-2014, del Piano Investimenti 2012-2014, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2012, del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2012;
- la D.D.G. n. 86 del 22/12/2011. Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per il 2012.
- l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE" e l'art. 10 della L.R. 21 dicembre 2007 n.28;
- la D.D.G. n. 67 del 13/09/2011 di approvazione del nuovo regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia (R0602/DG) ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 10 della L.R. E-R 21 dicembre 2007 n. 28;

PREMESSO:

- che la L.R. n. 44/1995, e successive modifiche e integrazioni, istitutiva di Arpa prevede che l'Agenda operi sulla base di un programma triennale ed annuale delle attività e che, a tal fine, assume rilevanza il processo di pianificazione e controllo;
- che l'art. 5 della sopracitata L.R. prevede, fra i compiti di Arpa, quello di effettuare il controllo dei fattori fisici, chimici e biologici, di matrici sanitarie ed ambientali;

CONSIDERATO:

- che Arpa Emilia-Romagna, in attuazione della Legge 44/95 gestisce le reti di monitoraggio per la rilevazione dei dati dell'ambiente nel territorio della regione Emilia-Romagna;
- che tra le suddette reti è presente la rete di monitoraggio automatico della falda realizzata con sensori automatici di misura del livello delle acque sotterranee e di altri parametri di interesse per la valutazione della qualità dei corpi idrici quali: temperatura e conducibilità;

RILEVATO:

- che, per completare il monitoraggio automatico delle acque, è necessario procedere all'acquisto di sonde sommerse per il monitoraggio delle sorgenti;

- che si rende necessario acquisire a tal fine sonde con caratteristiche idonee all'acquisizione remota dei dati, secondo le specifiche riportate nel Capitolato d'oneri, che si allega sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che la rete all'interno della quale installare le suddette sonde è costituita da stazioni e da un sistema di acquisizione ed elaborazione dati per i quali sussiste l'esclusiva da parte della ditta STS Italia di Opera (MI), e che non sussistono ragioni motivate per escludere la ditta in oggetto dall'affidamento del contratto;

VISTO:

- che, in data 29/11/2012, con lettere Prot. PGDG/2012/52108, Arpa Emilia-Romagna, nell'ambito di una procedura in economia, ha trasmesso alla ditta STS Italia di Opera (MI), lettera di richiesta preventivo (e relativo capitolato d'oneri), che si allega sub B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, invitando la suddetta ditta a formulare la sua miglior offerta;

PRESO ATTO:

- che la ditta STS Italia di Opera (MI) ha formulato la propria offerta economica con nota Prot. n. 185-12 GP, acquisita agli atti, per un importo pari a € 8.250,00 (IVA esclusa) per la fornitura di 3 strumenti rispondenti alle specifiche riportate nel capitolato d'oneri;
- che, sulla base dell'attuale rete, si ritiene l'offerta congrua e vantaggiosa per Arpa con un sensibile risparmio rispetto alla strumentazione attualmente presente nella rete di monitoraggio;

RICHIAMATO:

- il Regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia, come approvato con D.D.G. n. 67 del 13/09/2011, in base al quale, per servizi e forniture di valore inferiore ai 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto, e ritenuto che sussistano le condizioni previste dal citato regolamento per procedere in economia all'affidamento della fornitura di cui trattasi;

DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 36, comma 1, della legge n. 488/199 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che non sono attive convenzioni Intercenter-ER di cui all'art. 2, della L.R. n. 11/2004, aventi ad oggetto servizi compatibili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

RILEVATO:

- che la procedura ha ottenuto il codice unico di progetto (CUP) J39H12000510002 e codice identificativo di gara (CIG) n. Z62076F743 richiesti tramite il sistema gestito dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per il rilascio del CIG in modalità

semplificata ai fini degli obblighi di tracciabilità finanziaria derivanti dall'art. 3 l. 13.08.2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12.11.2010, n. 187;

- che il costo per la sicurezza per l'esecuzione del presente affidamento è pari a 0,00;
- che la ditta STS Italia di Opera (MI) ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, ed ha altresì dichiarato la propria regolarità contributiva ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, della legge 106/2011;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del D.L. 1/07/2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3/08/2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla DDG n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2012-Linee guida" della DDG n. 86 del 22.12.2012;

RITENUTO:

- di affidare alla Ditta STS Italia di Opera (MI) la fornitura di 3 strumenti per la misura automatica della piezometria, temperatura e conducibilità delle acque per l'importo di Euro 8.250,00 IVA esclusa, pari a euro 9.982,50 IVA compresa;

DATO ATTO:

- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del Regolamento in materia di decentramento approvato con DDG 65/2010;
- che Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 125 del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 4 del Regolamento ARPA per la fornitura di beni e servizi in economia, è la Dott.ssa Donatella Ferri, Responsabile del CTR Sistemi Idrici della Direzione Tecnica;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del citato Regolamento Arpa per il Decentramento amministrativo;

DETERMINA

1. di affidare direttamente in economia, per i motivi in premessa esposti, alla ditta STS Italia s.r.l. di Opera (MI) la fornitura di 3 strumenti per la misura automatica della piezometria, temperatura e conducibilità delle acque, per l'importo di Euro 8.250,00 IVA esclusa, come meglio specificato nel capitolato tecnico e nella richiesta di preventivo, che si allegano sub A) e B) al presente atto quali parti integranti e sostanziali, e così come da offerta n. 185-12 GP del 29/12/2012, acquisita agli atti;
2. di dare che i costi relativi alla sicurezza sono pari a 0,00;

3. di dare atto che il costo di euro 9.982,50 (IVA inclusa), relativo al presente provvedimento, è previsto nel piano investimenti 2012 (INVES) e nel piano triennale degli investimenti, è di carattere pluriennale e le quote di ammortamento a partire dall'esercizio 2012 sono comprese nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale, con riferimento al centro di responsabilità: DTMRA.

IL RESPONSABILE
AREA MONITORAGGIO E REPORTING AMBIENTALE
(Dr. Franco Zinoni)

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di strumentazione semplice	Mod. 7
		Pag. 1 di 6 REV. 2012

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative alla fornitura di **strumenti per la misura automatica della piezometria, temperatura e conducibilità delle acque sotterranee** , come meglio dettagliato di seguito.

La fornitura è composta da 3 centraline per il monitoraggio delle acque sotterranee che devono essere compatibili con l'attuale rete di misura automatica della falda realizzata presso Arpa Emilia-Romagna.

Le sonde che compongono la rete sono della serie DL/N70 con connessione GSM e SW specifico per l'interrogazione e l'acquisizione dei dati.

Al fine di rendere compatibile la nuova attrezzatura con la rete installata si richiede pertanto la fornitura di stazioni aventi le seguenti caratteristiche:

- 3 sonde modello DL/N70 a 3 parametri (Livello, Temperatura, Conducibilità) con cavo di 3 (tre) m.

Caratteristiche tecniche delle sonde

Campi di misura

Livello: 0 – 1 m;

Temperatura: - 5 + 50 °C;

Conducibilità: 0,02 – 20 mS/cm

Precisione

Livello: + / - 0,1 %;

Temperatura: + / - 0,25 °C;

Alimentazione

Batteria al litio 3,6 V con durata minima di 12 mesi.

Memoria

non volatile con capacità di 500.000 misure, con intervallo di misura configurabile da 6 secondi a 24 ore

Caratteristiche sistema di comunicazione

Modem GSM

Idoneo alla comunicazione in remoto delle sonde serie DL/N70

Alimentazione a batteria al litio a 3,6 V con durata minima di 12 mesi.

Antenna di trasmissione integrata

Le sonde dovranno essere perfettamente funzionanti al momento della consegna e complete di batterie.

Art. 2 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di strumentazione semplice	Mod. 7
		Pag. 2 di 6 REV. 2012

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpa è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpa da ogni responsabilità ed onere.

Art. 3 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
7. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
 - a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
 - b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118,

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di strumentazione semplice	Mod. 7
		Pag. 3 di 6 REV. 2012

comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 4 - Consegna.

La consegna deve essere effettuata entro 20 (venti) giorni dalla conferma dell'ordine di fornitura presso la sede di Direzione Tecnica di Arpa, Largo Caduti del Lavoro 6, 40122 Bologna, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno, esclusi sabato e festivi. Tale consegna si intende comprensiva delle attività di imballaggio, facchinaggio, e consegna "al piano".

Per lo scarico del materiale il fornitore non potrà avvalersi del personale di Arpa Emilia-Romagna, ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore o dal corriere indicato dal fornitore previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.

Il Fornitore dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione dei prodotti durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

Art. 5 – Garanzia

La garanzia della fornitura deve essere di 24 mesi (ventiquattro) mesi dalla data di consegna.

Nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà:

- garantire il ripristino del corretto funzionamento della fornitura entro e non oltre 30 giorni lavorativi;
- sostituire l'apparecchiatura con altra nuova qualora il guasto non sia risolto entro il termine sopra indicato.

Le spese di trasporto e/o i costi dei pezzi di ricambio eventualmente necessari per riparazioni di non funzionamento saranno a carico del Fornitore.

Art. 6 – Penali

Per ogni giorno di ritardo sulla data di consegna prevista e concordata con Arpa, il Fornitore sarà soggetto ad una penale pari a 0,1% della fornitura.

Per ogni giorno di ritardo nel ripristino della fornitura in caso di mancato funzionamento nel periodo di garanzia verrà applicata una penale pari a 50 euro.

Arpa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 7 - Prezzi.

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

Art. 8. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di strumentazione semplice	Mod. 7
		Pag. 4 di 6 REV. 2012

Art. 9 . FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fattura, da emettersi al positivo espletamento della fornitura, dovrà:

- riportare il numero d'ordine
- riportare il numero di CIG e CUP
- essere intestata e recapitata ad ARPA Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370,
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
- riportare in allegato le generalità e i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

Arpa propone un pagamento a 90 giorni data fattura, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore.

In caso di mancata accettazione da parte del fornitore di tale termine, da evidenziarsi in sede di offerta, i pagamenti saranno effettuati nei termini di cui alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 231/02.

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza della fattura, viene corrisposto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 10 - Brevetti e royalties

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpa da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 11 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 CC, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di strumentazione semplice	Mod. 7
		Pag. 5 di 6 REV. 2012

- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- negli altri casi di cui agli articoli sul divieto di cessione di contratto e subappalto.
Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.
I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 12 - Recesso

Arpa ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 CC.

Art. 13 - Cessione di contratto e di credito

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di strumentazione semplice	Mod. 7
		Pag. 6 di 6 REV. 2012

Art. 14 – Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006, e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 15 - Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.

Art. 16 – Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpa sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante



Condizioni generali di contratto

Gli articoli 2 *Condizioni generali di fornitura*, 5 *Garanzia*, 6 *Penali*, 7 *Prezzi*, 8 *Tracciabilità dei pagamenti*, 9 *Fatturazione e pagamenti*, 10 *Brevetti e royalties*, 11 *Risoluzione del contratto*, 12 *Recesso*, 13 *Cessione di contratto e di credito*, 14 *Subappalto*, 15 *Spese ed oneri ontrattuali*, 16 *Foro competente*, delle presenti Condizioni di fornitura si intendono specificatamente approvati ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Firma per accettazione

del titolare o legale rappresentante



Bologna,

Prot. PGDG/2012/

Si prega di citare il protocollo nella risposta.

Spett. le STS Italia s.r.l.
Via Gesù 5,
20090 Opera (MI)

Fax: 02/57607110

OGGETTO: Richiesta preventivo per la fornitura in economia di "strumenti per la misura automatica della piezometria, temperatura e conducibilità delle acque sotterranee"
Importo massimo Euro 11.000,00 (IVA esclusa)
CIG: Z62076F743
CUP: J39H12000510002

L'Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna (di seguito ARPA), Direzione Tecnica, invita la Società in indirizzo a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di "strumenti per la misura automatica della piezometria, temperatura e conducibilità delle acque sotterranee".

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto dell'appalto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono indicati nel Capitolato d'oneri allegato alla presente.

I beni oggetto di fornitura dovranno essere consegnati presso la sede della Direzione Tecnica, Largo Caduti del Lavoro 6, Bologna, entro 20 giorni dalla data di conferma d'ordine.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, via fax o e-mail o posta elettronica certificata, entro e non oltre le **ore 13.00 del 10 dicembre 2012**, indirizzato a:

ARPA Emilia-Romagna

Direzione Tecnica

Largo Caduti del Lavoro, 6 – 40122 Bologna

L'offerta dovrà indicare il corrispettivo (IVA esclusa) per la fornitura di strumenti per la misura automatica della piezometria, temperatura e conducibilità delle acque sotterranee.

L'offerta dovrà inoltre essere corredata da:

A. copia della richiesta di preventivo firmato dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;

-
- B.** dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46/47 del DPR 445/2000, secondo il modello A allegato, debitamente compilata e firmata;
- C.** documentazione tecnica descrittiva dei beni offerti;
- D.** indicazione del c/c bancario di appoggio (IBAN) dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, e dei dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna "al piano".

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

La conferma definitiva della fornitura avverrà con lettera d'ordine a firma del Responsabile dell'Area Monitoraggio e Reporting Ambientale della Direzione Tecnica di Arpa.

5. EVENTUALI CHIARIMENTI

Per chiarimenti si invita a rivolgersi al Dr. Marco Marcaccio tel. 051.5281295 – e-mail: mmarcaccio@arpa.emr.it

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Donatella Ferri.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Donatella Ferri

Documenti allegati:

- Capitolato d'Oneri
- modello A: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46/47 del DPR 445/2000
- mod. tracciabilità

N. Proposta: PDTD-2012-812 del 04/12/2012

Centro di Responsabilità: Area Monitoraggio E Reporting Ambientale

OGGETTO: Direzione Tecnica. Area Monitoraggio e Reporting Ambientale. Affidamento diretto in economia alla ditta STS Italia s.r.l. di Opera (MI) della fornitura di 3 strumenti per la misura automatica della piezometria, temperatura e conducibilità delle acque. Importo complessivo Euro 9.982,50 IVA inclusa - CUP J39H12000510002 – CIG N. Z62076F743.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 05/12/2012

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
